

IN BREVE n. 47/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

DICHIARAZIONI DEL LAVORATORE e CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Con sentenza n. 25262 del 4 dicembre 2007 la Cassazione ha affermato la legittimità del comportamento del datore di lavoro che, a seguito di una dichiarazione del lavoratore *'me ne vado perché ho trovato un altro posto'* aveva ritenuto che ciò integrasse gli estremi delle dimissioni. Infatti, la Suprema Corte ha affermato che *'ben lungi dall'aver trascurato di valutare il contesto in cui è maturata la decisione del lavoratore di lasciare il posto preso l'azienda, ha invece scrupolosamente indagato su tale contesto e, dopo aver accertato che tra le parti non vi era alcuna tensione ma che in realtà l'unico episodio verificatosi era quello della mattina del 20 settembre 2000, nel corso della quale il dipendente non aveva ricevuto alcun rimprovero da parte del datore mentre era stato proprio lui a lamentarsi dei metodi lavorativi dei suoi colleghi e poi aveva dichiarato che se ne andava, ha correttamente attribuito alla dichiarazione il significato di dimissioni'*.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PER LE ASSUNZIONI OBBLIGO DELLA GRADUATORIA DI PRECEDENTI CONCORSI

La Cassazione a sezioni unite con la sentenza 20846 del 5 ottobre 2007 ha stabilito che le amministrazioni pubbliche prima di bandire un concorso sono obbligate a ricoprire le vacanze di organico attingendo alle graduatorie esistenti. Le assunzioni mediante nuovi concorsi (articolo 39 legge 449/1997) sono subordinate alla indisponibilità di idonei in concorsi già espletati, dovendosi solo in caso contrario procedere in luogo del reclutamento del personale esterno, ovviamente sempre che l'amministrazione intenda ricoprire il posto resosi vacante.

La norma non trova applicazione per posti di nuova istituzione o per prove selettive rivolte a personale interno strutturato per riqualificazione.

Ricordiamo come le Finanziarie solitamente rivivificano le graduatorie in atto, prolungandone la validità.

La mancata osservanza risulterebbe un illecito con possibile intervento della Corte dei conti per violazione dei principi di economicità e efficienza.

CONTRIBUENTI e MULTE CUMULABILI

Il DLgs 472/97 ha introdotto l'istituto di *"cumulo giuridico"* che comporta l'irrogazione di una unica sanzione pur in presenza di più infrazioni.

Il principio trova applicazione quando con una sola azione o omissione sono commesse diverse violazioni della stessa disposizione, anche compiute in tempi diversi.

E' prevista una sanzione unica pari a quella prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.

Se le violazioni riguardano più tributi la sanzione base è aumentata di un quinto. Se invece si riferiscono a più periodi di imposta la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo.

In caso non vengano contestate tutte le violazioni o non vengano irrogate le sanzioni contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito si provvederà la sanzione complessiva dovrà essere determinata tenendo conto della violazione oggetto del precedente provvedimento.

OSPEDALIERI - ASPETTATIVA e INCOMPATIBILITA'

L'aspettativa non si configura come interruzione del rapporto di impiego, ma solo come sospensione dall'obbligo della prestazione del servizio. Di conseguenza l'aspettativa lascia integre le prerogative della condizione di dipendente e, pertanto, dei doveri e dei diritti.

In particolare se il rapporto del medico è quello "esclusivo" anche se in aspettativa non può effettuare attività lavorativa extramoenia.

TFR e FONDI PENSIONE

La Finanziaria 2008 dovrebbe ridurre la scure fiscale sul Tfr e le indennità equipollenti.

Il taglio anche se non sarà consistente (si parla di 135milioni di euro per il 2008 e di 180 milioni di euro per il 2009) riguarderà tutti i trattamenti di fine rapporto. Il prelievo dal 23% dovrebbe ridursi al 18%.

Diminuirà quindi la convenienza fiscale dei fondi pensione, inoltre mentre il tfr nei fondi pensione scontrerà l'aliquota del 23 per cento in caso di anticipazioni, il trf in azienda per quanto sopra risulterà più agevolato cioè inferiore al 23%.

Ricordiamo che con le vigenti regole (entrate in vigore quest'anno), il tfr nei fondi pensione paga meno tasse che se tenuto in azienda. Infatti la quota produttiva del tfr (in azienda si chiama rivalutazione, nei fondi pensione rendimento), in ogni caso è soggetta al prelievo dell'11% a titolo d'imposta sostitutiva (e definitiva). Il tfr in azienda, liquidato alla scadenza o come anticipazione, è soggetto a tassazione separata: un meccanismo che determina l'aliquota di tassazione in base a una media degli anni precedenti e, dunque, in misura non inferiore al 23% (primo scaglione Irpef). Il tfr nei fondi pensione, invece, è soggetto a due differenti regimi fiscali: il primo valido (per rendite e capitale) alla scadenza, il secondo (capitale) sulle anticipazioni. In base al primo regime, sconta un'imposta del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla previdenza integrativa (per esempio dopo 25 anni l'aliquota è del 12%) con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. In base al secondo regime, le anticipazioni per spese sanitarie sono soggette allo stesso prelievo fiscale agevolato, invece quelle per l'acquisto della prima casa di abitazione o per la realizzazione di interventi sono soggette al prelievo del 23%.

AGENZIA ENTRATE E COMUNI NELLA LOTTA ALL'EVASIONE

L'Agenzia delle entrate comunica: al via la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio, per assicurare una sempre più efficace sinergia nel contrasto all'evasione fiscale e agli enti locali spetterà il 30 per cento delle maggiori somme riscosse.

È stato infatti firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e con il direttore dell'Agenzia del Territorio, il provvedimento che stabilisce le modalità di collaborazione per il contrasto all'evasione, attuando così quanto previsto dalla legge 248 del 2005.

Ai comuni che partecipano all'accertamento, andrà il 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi erariali riscossi a titolo definitivo, a seguito di interventi che abbiano contribuito al buon esito dell'accertamento stesso.

I comuni, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, forniranno attraverso Siatel, il sistema telematico d'interscambio tra Anagrafe Tributaria ed enti locali, le informazioni utili sia ai fini dell'accertamento dei tributi erariali diretti che indiretti e alle situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi che riguardano principalmente l'economia sommersa e l'evasione legata al patrimonio immobiliare.

La collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Comuni, riguarderà in particolare il commercio e le professioni, l'urbanistica e il territorio, la proprietà edilizie e il patrimonio immobiliare, le residenze fittizie all'estero e la disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

Il provvedimento, in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, definisce anche gli ambiti d'intervento e le modalità di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi di competenza dell'Agenzia del Territorio.

MEDICI IN ASSOCIAZIONE

Una associazione tra medici, costituita per apprestare i mezzi necessari per l'esercizio della professione, suddividendone le spese, assume veste di società di servizi e, pertanto, le prestazioni e la ripartizione dei costi vanno considerate imponibili IVA e la società, che è tenuta ad aprire la partita IVA, dovrà emettere fatture nei confronti dei medici.

Lo precisa l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 369/E del 13 dicembre 2007.

In particolare, va posta distinzione tra l'associazione tra professionisti e la medicina di gruppo, quali modalità organizzative di lavoro con condivisione funzionale delle strutture di più professionisti (articolo 40 del DPR 270/2000) dalla associazione che rende servizi, gestisce beni mobili e immobili, compie operazioni finanziarie, assumendo veste di società di servizi o di mezzi, costituita al fine di mettere a disposizione dei singoli associati strutture e servizi.

IN ALLEGATO A PARTE AGENZIA ENTRATE Interpello 369/E del 13 dicembre 2007 (documento 178)

CASE DI CURA - TRACCIABILITA' ONORARI MEDICI

E' pronto il modello per la comunicazione dei compensi riscossi per conto dei medici per prestazioni in strutture sanitarie private come previsto dai commi 38, 39, 40, 41 e 42 dell'articolo 1 della legge 296/2006) . L'invio esclusivamente per via telematica andrà fatto entro il prossimo 30 aprile per gli incassi dal 1 marzo al 31 dicembre 2007.

Legge Finanziaria 2007

38. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;

b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.

39. Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

40. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 39 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione dei commi 38 e 39.

41. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.

42. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attività.

IN ALLEGATO A PARTE AGENZIA ENTRATE Modulistica (documento 179)
Istruzioni per la compilazione
(documento 180)

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
mele di novembre

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DI DICEMBRE

Ai fini del calcolo del TFR per i lavoratori il cui rapporto è terminato tra il 15 novembre e il 14 dicembre 2007, occorre rivalutare la quota accantonata al 31/12/2006, del 3,068925%.

EMOTRASFUSIONI - L'INFERMIERE DEVE OPERARE SOLO SOTTO IL CONTROLLO DEL MEDICO

T.A.R. Veneto, Sez. III, Sentenza 2.7.2003, n. 3549

Sulla base della vigente normativa, la trasfusione è un atto medico e quindi tutti i procedimenti assistenziali ad esso connessi vanno effettuati dal medico, pertanto, mentre spetta esclusivamente al medico l'infissione dell'ago nella vena, l'infermiere può effettuare, sempre sotto controllo e direzione del medico, il raccordo tra l'ago già infisso e la sacca così come le altre operazioni ausiliarie concernenti la trasfusione, ivi compreso il salasso.